

## Capitolo 1

### Animali vivi

#### Considerazioni generali

Questo capitolo comprende tutti gli animali vivi (per l'alimentazione o altri usi), esclusi:

- 1) I pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici.
- 2) Le colture di microrganismi e gli altri prodotti della voce 3002.
- 3) Gli animali che appartengono a un circo, un serraglio ambulante o a un'altra attrazione da fiera (n. 9508).

*Gli animali, compresi gli insetti, morti durante il trasporto sono classificati in una delle voci da 0201 a 0205, 0207, 0208 o 0410 se si tratta di animali delle specie commestibili e se sono riconosciuti atti all'alimentazione umana. Diversamente, essi sono da classificare nella voce 0511.*

#### 0101. Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi

Questa voce comprende i cavalli (stalloni, castroni, cavalle, puledri e pony), gli asini, i muli e i bardotti, addomesticati o selvatici.

I muli e le mule sono il prodotto ibrido dell'incrocio dell'asino e della cavalla. Il bardotto è il prodotto dell'incrocio del cavallo e dell'asina.

**0101.21** Ai sensi della voce 0101.21 l'espressione "riproduttori di razza pura" comprende solamente gli animali riproduttori che sono considerati dalle competenti autorità nazionali come essendo di razza pura.

#### Note esplicative svizzere

Per quanto riguarda l'assegnazione di quote del contingente doganale per gli animali da allevamento valgono le disposizioni dell'articolo 27 dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01). Gli animali da allevamento di razza pura vanno dichiarati conformemente alla tariffa (v.a. le relative osservazioni della tariffa doganale - Tares).

I puledri accompagnati dalla giumenta (fino all'età di sei mesi) possono essere importati all'aliquota del contingente (ADC) senza che l'importazione sia computata sul contingente doganale se:

- a) la giumenta, gravida, è stata esportata nel quadro del regime di ammissione temporanea; o
- b) il passaporto per equide di cui all'articolo 15 c dell'ordinanza sulle epizootie (OFE; RS 916.401) attesta che il puledro accompagna la madre.

#### 0102. Animali vivi della specie bovina

Questa voce comprende tutti i bovini della sottofamiglia dei "Bovinae" appartenenti o no a delle specie addomesticate, senza tener conto della loro destinazione (per esempio rendita, allevamento, ingrasso, riproduzione, macello). Fra questi si possono citare:

- 1) Bovini domestici

Questa categoria comprende i bovini del genere *Bos*, suddivisi nei seguenti quattro sottogeneri: *Bos*, *Bibos*, *Novibos* e *Poephagus*. Fra questi si possono citare:

- A) Il bue comune (*Bos taurus*), il bue gibbuto o bue Zébu (*Bos indicus*) e il bue Watussi.
  - B) I buoi asiatici del genere *Bibos*, come il Gaur (*Bibos gaurus*), il Gayal (*Bibos frontalis*) e il Banteng (*Bibos sondaicus* o *Bos javanicus*).
  - C) Gli animali del sottogenere *Poephagus*, come gli yak del Tibet (*Bos grunniens*)
- 2) Bufali
- Questa categoria comprende gli animali dei generi *Bubalus*, *Syncerus* e *Bison*. Fra questi si possono citare:
- A) Gli animali del genere *Bubalus*, compresi il bufalo europeo (*Bubalus bubalus*), il bufalo asiatico o Ami (*Bubalus ami*) e l'Anoa des Célèbes (*Bubalus depressicornis* o *Anoa depressicornis*).
  - B) I bufali africani del genere *Syncerus*, come il bufalo nano (*Syncerus nanus*) e il grande bufalo di Caffreie (*Syncerus caffer*).
  - C) Gli animali del genere *Bison*, vale a dire il bisonte americano (*Bison bison*), detto anche "buffalo" e il bisonte europeo (*Bison bonanus*).
  - D) Il "beeffalo" (incrocio di un bisonte e un animale domestico della specie bovina).
- 3) Altri, comprese l'antilope quadricorne (*Tetracerus quadricornis*) e l'antilope dalle corna spiralate dei generi *Taurotragus* e *Tragelaphus*.

**0102.21, 31** Ai sensi delle voci 0102.21 e 0102.31 l'espressione "riproduttori di razza pura" comprende solamente gli animali riproduttori che sono considerati dalle competenti autorità nazionali come essendo di razza pura.

#### Note esplicative svizzere

Per quanto riguarda l'assegnazione delle quote contingentate per gli animali da allevamento, si applicano le disposizioni generali dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01) e le disposizioni specifiche dell'ordinanza sull'allevamento degli animali (OAlle; RS 916.310). Gli animali da allevamento di razza pura devono essere dichiarati secondo la tariffa (v. a. le relative osservazioni della tariffa doganale - Tares).

I vitelli accompagnati dalla madre (fino all'età di sei mesi) possono essere importati all'ADC se:

- a) è provato che discendono dalla madre presentata contemporaneamente all'imposizione;
- b) si tratta di bovini di razze da carne (p. es. Angus, Charolaise, Limousine, Blonde d'Aquitaine, Piemontese, Galloway, Hereford, Highland scozzese).

Le condizioni sono stabilite nell'articolo 74 dell'OAlle. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è responsabile della corretta applicazione.

### **0103. Animali vivi della specie suina**

Questa voce comprende sia i maiali domestici che quelli selvatici, quali i cinghiali.

**0103.10** Ai sensi della voce 0103.10 l'espressione "riproduttori di razza pura" comprende solamente gli animali riproduttori che sono considerati dalle competenti autorità nazionali come essendo di razza pura.

#### Note esplicative svizzere

Per quanto riguarda l'assegnazione di quote del contingente doganale per gli animali da allevamento valgono le disposizioni dell'OIAgr (RS 916.01) e dell'OAlle (RS 916.310). Gli animali da allevamento di razza pura vanno dichiarati conformemente alla tariffa.

**0103.91, 92** Ai fini delle voci 0103.91 e 0103.92, i limiti di peso indicati si riferiscono al peso di ogni animale.

**0104. Animali vivi della specie ovina o caprina**

Questa voce comprende i montoni, le pecore, gli arieti e gli agnelli, nonché le capre, i caproni e i capretti, sia delle specie addomesticate che selvatiche.

Note esplicative svizzere

Per quanto riguarda l'assegnazione delle quote del contingente doganale per gli animali da allevamento si applicano le disposizioni dell'OIAgr (RS 916.01) e dell'OAlle (RS 916.310).

I capretti e gli agnelli accompagnati dalla madre (fino all'età di 21 giorni) possono essere importati all'aliquota di dazio del contingente se:

- a) è provato che discendono dalla madre importata
- b) è presente un'attestazione scritta sull'età e sull'ascendenza degli animali giovani.

Le condizioni sono stabilite nell'articolo 74 dell'OAlle. L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) è responsabile della corretta applicazione.

**0105. Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche**

Questa voce si riferisce solamente ai volatili domestici vivi (pollame) menzionati nel testo della stessa, compresi i polli, i capponi, le anatre femmine e i maschi delle oche. Gli altri uccelli vivi (per esempio, le anatre selvatiche, le oche selvatiche, le pernici, i fagiani, i piccioni) sono classificati nella voce 0106.

**0105.11, 12, 13, 14 e 15**

Ai fini delle voci 0105.11, 0105.12, 0105.13, 0105.14 e 0105.15 il limite di peso indicato si riferisce al peso di ogni uccello.

**0106. Altri animali vivi**

Sono segnatamente compresi in questa voce gli animali domestici e selvatici sotto elencati:

A) I mammiferi:

- 1) Primati.
- 2) Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine Cetacea); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine Sirenia); otarie e foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine Pinnipedia).
- 3) Altri (p. es. renne, cani, gatti, leoni, tigri, orsi, elefanti, cammelli, dromedari, zebre, conigli, lepri, daini, cervi, antilopi (diverse dalle antilopi della sottofamiglia Bovinae), camosci, volpi, visoni e altri animali destinati all'allevamento per la loro pelliccia).

B) I rettili (compresi i serpenti e le tartarughe marine).

C) Gli uccelli:

- 1) Uccelli rapaci.
- 2) Psittaciformi (compresi i pappagalli, le cocorite, ara e cacatua).
- 3) Altri (p. es. pernici, fagiani, quaglie, beccacce, beccaccini, piccioni, galli di montagna e pernici scozzesi, francolini di monte, anatre selvatiche, oche

selvatiche, ortolani, tordi, merli, allodole, fringuelli, cinciallegre, uccelli mosca, pavoni, cigni e altri uccelli non compresi nella voce 0105.

D) Gli insetti, per esempio le api domestiche (anche in amie o alveari, scatole o contenitori simili).

E) Altri, come ad esempio le rane.

*Sono esclusi da questa voce gli animali facenti parte di un circo, di un serraglio ambulante o di un'altra attrazione da fiera (n. 9508).*

#### Note esplicative svizzere

**0106.3910** Per "selvaggina da penna" bisogna intendere unicamente gli animali pennuti che, dopo essere stati presi a caccia, servono generalmente come cibo. Trattasi in particolare di: anitre selvatiche, beccacce, quaglie, fagiani, galli di monte (galli cedroni o urogalli), oche selvatiche, pavoni, pernici, piccioni (selvatici o domestici), ecc. Le specie di uccelli che normalmente non sono considerate come selvaggina, per esempio i corvi o i passerai, sono assegnate alla voce 0106.3990.